



ORIGINALE

COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 57 del 26/05/2022

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'ANNO 2022 E DELLE RELATIVE DETERMINAZIONI**

L'anno 2022 il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 21:15, in modalità mista ex art. 45 Regolamento Consiglio Comunale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Andrea Migliorini nella Sua qualità di Presidente e così composto:

		Pr	As			Pr	As
MUGNAINI ALESSIO	Consigliere	P		NISTRI ALBERTO	Consigliere	P	
FRANCALANCI SERENA	Consigliere		A	BASSI LEONARDO	Consigliere	P	
HAEUSL FLORIAN	Consigliere	P		GIUSTI GIACOMO	Consigliere	P	
GHIZZANI JESSICA	Consigliere	P		MACALLE' NICCOLO'	Consigliere	P	
GIOVANNETTI ANDREA	Consigliere	P		MIGLIORINI ANDREA	Consigliere	P	
BRANDI MICHELE	Consigliere	P		GUIDUCCI CARLO	Consigliere	P	
CANUTI VALENTINA	Consigliere	P		MORELLI LUCIANA	Consigliere		A
MAIONCHI RANIERI	Consigliere	P		SERGI MARGHERITA	Consigliere	P	

Consiglieri assegnati n° 16 Presenti n° 14

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Il Segretario **Stefano Salani**.

Scrutatori:

BASSI LEONARDO, GIUSTI GIACOMO, MACALLE' NICCOLO'

Considerato quindi che i lavori del Consiglio si svolgono con la presenza presso la sede comunale del Segretario comunale Salani, del Sindaco Mugnaini e dei consiglieri Ghizzani, Brandi, Canuti, Maionchi, Nistri, Bassi, Giusti, Macallè, Migliorini e Sergi ed in collegamento da remoto con i consiglieri Haeusl, Giovannetti e Guiducci;

Il Segretario comunale attesta la presenza dei consiglieri di cui sopra, la cui casella è contrassegnata con una "P" alla colonna "Presente", previa diretta identificazione visiva e conoscenza diretta, nella seduta odierna del Consiglio Comunale realizzata in modalità mista;

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, con la Legge n. 208/2015, con la Legge n. 125/2015, con la Legge n. 221/2015 e con la Legge n. 166/2016 sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato integralmente il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2020 e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in conformità al nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- con la deliberazione n. 363 del 03/08/2021, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*;

- ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare la individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge 147/2013, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, è prevista l'applicazione del tributo in base alla tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto che:

- la competente Autorità d'ambito ATO Toscana Centro, in data 23/05/2022, con nota acquisita al protocollo dell'Ente con il prot. n. 13669, ha trasmesso a questo Comune la comunicazione dell'approvazione della validazione del Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei

rifiuti del presente Comune per le annualità 2022-2025, redatto ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;

- in questa stessa seduta è stata approvata la deliberazione di presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 che si richiama integralmente;

Dato atto che l'ammontare dei costi per l'anno 2022, di cui al Piano Economico Finanziario sopra richiamato, è pari ad € 2.280.913,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021;

Dato atto che il costo complessivo del Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 redatto e validato da ATO Toscana Centro, ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 363 dell'03/08/2021 è al netto delle riduzioni non tariffarie, il cui gettito è coperto dal bilancio comunale, ed in particolare non tiene conto:

- del costo delle agevolazioni sociali per le utenze domestiche, disciplinate dall'art. 17 del vigente Regolamento TARI ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, stimato in € 17.090,44, come risulta dalla determinazione n. 884 del 13/12/2021;
- del costo della gestione dei rifiuti degli edifici comunali, pari ad € 23.436,14 risultante dal programma di gestione della tassa di rifiuti;
- del costo delle istituzioni scolastiche al netto del contributo MIUR, pari ad € 18.076,41 risultante dal programma di gestione della tassa di rifiuti;

Rilevato pertanto che l'importo del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022, al lordo delle riduzioni non tariffarie è così determinato:

A) Totale PEF 2022	€ 2.280.913,00
B) Riduzioni non tariffarie:	
agevolazioni sociali per le utenze domestiche	€ 17.090,44
tassa sui rifiuti degli edifici comunali	€ 23.436,14
tassa sui rifiuti degli edifici scolastici	€ 18.076,41

Totale PEF 2022 da coprire con entrate tariffarie A) – B) = € 2.222.310,01

Dato atto che ai fini della determinazione dell'importo dei costi fissi e variabili:

- l'importo della voce del Piano Economico Finanziario "Le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020" viene destinato alla rettifica della parte fissa e della parte variabile in linea con quanto adottato in sede della definizione delle tariffe TARI 2021;
- l'importo della voce "Attività esterne Ciclo integrato RU" viene destinato alla rettifica della parte fissa e della parte variabile in linea con il rapporto determinato nel PEF 2022;
- l'importo delle riduzioni non tariffarie di cui sopra viene destinato alla rettifica della parte fissa e della parte variabile in linea con il rapporto determinato nel PEF 2022;

Considerato che è stato effettuato il calcolo delle tariffe, tenuto conto dell'obbligo di copertura integrale dei costi del PEF di cui sopra, mediante apposito simulatore, i cui conteggi sono conservati agli atti dell'ufficio;

Accertato che il calcolo delle tariffe TARI 2022, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme alle disposizioni dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013 sopra citato, non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

Ritenuto di confermare le stesse percentuali delle riduzioni tariffarie di cui agli artt. 11, 12, 13 e 16, nonché delle agevolazioni sociali di cui all'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, in linea con quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21/2019, n. 47/2020, n. 59/2020 e n. 90/2021;

Ritenuto di dover definire, in linea con gli atti applicabili per gli anni precedenti, che:

- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per beneficiare della riduzione della tassa sui rifiuti per l'anno 2022 del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, o altro uso limitato e discontinuo, e per i locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento TARI, debbono essere presentate, a pena di decadenza, al verificarsi delle condizioni d'uso particolari, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, e comunque entro il 16 settembre 2022;
- le agevolazioni ISEE per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, debbono essere richieste su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena decadenza, entro il 16 settembre 2022; in attesa della presentazione dell'ISEE 2022, si applicano a titolo di acconto le riduzioni o le esenzioni attribuite per il 2021, salvo conguaglio con la terza rata 2022;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana;

Richiamato il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 in merito al versamento del tributo che dispone come di seguito: *"Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI"*;

Ritenuto pertanto di dover definire il piano delle riscossioni per l'anno 2022, che avverrà in numero tre rate con la seguente ripartizione:

- prima rata di acconto pari al 35% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere entro il 20 giugno 2022, con scadenza 30 giorni dalla data di emissione (20 luglio 2022);
- seconda rata di acconto pari al 35% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere insieme alla prima rata con scadenza 15 settembre 2022;
- terza rata a saldo pari al 30% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere entro il 2 novembre 2022, con scadenza 30 giorni dalla data di emissione (2 dicembre 2022);

dando atto che:

- gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2022 avverranno nell'emissione della terza rata dell'anno in corso;
- tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modificazioni ed integrazioni, vigenti al momento dell'emissione delle rate;

Considerato che l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis comma 1 lett. b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dispone al comma 15-ter che:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto che, ai sensi della normativa sopra citata, i versamenti delle prime due rate della tassa sui rifiuti relativa all'anno 2022 dovranno essere effettuati sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 25/06/2021 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, che viene richiamata integralmente;

Tenuto conto che l'emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus COVID-19 ha indebolito il tessuto economico-sociale del Comune nel suo complesso, con ricadute negative sulle attività economiche e sulle fasce più deboli della popolazione;

Preso atto dei numerosi provvedimenti emergenziali emanati dal Governo volti a sostenere famiglie, lavoratori e imprese colpite dalla crisi economica provocata dall'epidemia da COVID-19;

Richiamate integralmente le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 del 18/06/2020, n. 59 del 30/07/2020 e n. 90 del 25/06/2021, con le quali sono state approvate le riduzioni e le agevolazioni TARI per le annualità 2020 e 2021 a favore delle attività economiche e famiglie particolarmente colpite dalla crisi economica a causa dell'emergenza da COVID-19;

Visto che il comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni ter) prevede che *“Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le*

risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate";

Preso atto della disponibilità dei fondi vincolati nell'avanzo di amministrazione per agevolazioni COVID della tassa sui rifiuti TARI e la possibilità di concedere dette agevolazioni ai sensi della normativa sopracitata;

Ritenuto pertanto opportuno approvare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 27 dicembre 2013 e in linea con quanto già deliberato per le annualità 2020 e 2021 con deliberazioni del Consiglio Comunale sopra citate, la riduzione del 40% di quanto dovuto a titolo TARI 2022 per le famiglie che si trovano in situazione di maggiore difficoltà economica a causa delle conseguenze dell'epidemia del virus COVID-19, ed in particolare:

- a) per tutti i contribuenti che hanno presentato l'istanza e, a seguito della verifica dei requisiti, ottenuto il "buono spesa" nel corso del 2021, in attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli e ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154,
- b) per tutti i beneficiari nel corso del 2021 del Fondo Famiglie, istituito con deliberazioni della Giunta Comunale n. 251 del 01/12/2020 e n.105 del 06/05/2021 e con eventuali successivi atti;
- c) per tutti i beneficiari del bonus baby sitter per l'anno 2021, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 06/05/2021;
- c) per tutti i beneficiari nel corso del 2021 dei contributi integrativi dei canoni di locazione, erogati dall'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, ai sensi della L. n. 431 del 09/12/1998 e della L.R. n. 2 del 02/02/2019;

Dato atto che:

- la stima dell'agevolazione di cui al capoverso precedente ammonta, alla data odierna, complessivamente a 15.000,00 euro circa;
- la relativa copertura sarà garantita a valere delle restanti somme disponibili del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'anno 2020, istituito con l'art. 106 del DL 34/2020, convertito con modificazione dalla L. 77/2020, confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione;
- le riduzioni in questione saranno concesse, nel rispetto dei criteri sopra citati, fino alla concorrenza della restante disponibilità del fondo assegnato;
- la variazione in diminuzione della previsione in entrata da TARI sarà approvata entro la data prevista dalla legge per l'assestamento generale del bilancio;

Considerato che le agevolazioni in questione siano da considerarsi agevolazioni tariffarie "episodiche", da ricondurre alla situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni e agevolazioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta e si ritiene opportuno disciplinare tali agevolazioni all'interno della presente delibera tariffaria alla quale è riconosciuto potere regolamentare;

Dato atto che le riduzioni alle utenze domestiche sopracitate saranno applicate già nella prima emissione degli avvisi di pagamento TARI 2022 e con riferimento alle tariffe vigenti al momento della emissione medesima;

Dato atto che entro la data prevista dalla legge per l'assestamento generale del bilancio, sarà provveduto alle opportune variazioni di entrata e di spesa conseguenti all'approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti;

Visti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 338, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espressi dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere della I commissione consiliare;

Con voti favorevoli 10 (maggioranza), n. 4 contrari (Macallè, Migliorini e Guiducci per Progetto Montespertoli, Sergi per Gruppo Misto) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge dai n. 14 consiglieri presenti

DELIBERA

1. **Di approvare**, per tutto quanto specificato in narrativa, le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2022, come indicate nel prospetto **allegato “A”**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente sia le utenze domestiche sia le utenze non domestiche;
2. **Di prendere atto** degli scostamenti delle tariffe rispetto al precedente anno, così come si evince dalle tabelle di raffronto di cui all'**allegato “B”**;
3. **Di stabilire** le seguenti percentuali di riduzione riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti:

Riduzione per le utenze domestiche

(Art. 11 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti)

(comma 1 lettera a)

La riduzione del 30% sarà applicata alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che l'utente attesti, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che l'immobile, o parti dello stesso, non siano cedute, anche temporaneamente, in locazione o in comodato, e che l'immobile sia stato oggetto di utilizzo occasionale e marginale nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione, attestando che tale uso ridotto è altresì rilevabile dal contenuto consumo di acqua inferiore a 70 mc o di energia elettrica inferiore a 500 Kw e dal limitato conferimento dei rifiuti urbani. In caso di accertamento da parte del Comune o del gestore delegato, l'utente, pena l'esclusione della riduzione, dovrà dimostrare idonea documentazione attestante i ridotti consumi di acqua ed energia elettrica relativi all'utenza in oggetto.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'anno 2022 deve essere presentata, a pena di decadenza, al verificarsi delle condizioni d'uso particolari di cui al capoverso precedente e comunque entro il 16 settembre 2022.

(Art. 12 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti)

(comma 2)

La riduzione sarà applicata con riferimento alle rilevazioni relative ai conferimenti differenziati effettuati nell'anno precedente a quello di applicazione del tributo e non sono cumulabili per applicazioni in anni successivi nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
 - fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Per la determinazione della riduzione, il numero dei componenti per le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in cui sono stati effettuati detti conferimenti.

Nel caso di utenze aggregate, i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)" per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno precedente alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

1. conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute dalSSNN;
2. conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

Riduzione per le utenze non domestiche

(Art. 11 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti)

(comma 1 lettera b)

La riduzione del 30% sarà applicata ai locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia.

La documentazione di cui al capoverso precedente deve essere presentata per l'anno 2022, a pena di decadenza, al verificarsi delle condizioni d'uso particolari e comunque entro il 16 settembre 2022.

(Art. 13 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti)

La riduzione sarà applicata con riferimento alle rilevazioni relative ai conferimenti differenziati effettuati nell'anno precedente a quello di applicazione del tributo e non sono cumulabili per applicazioni in anni successivi nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10% dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno precedente alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

(Art. 16 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti)

La riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, è stabilita nella misura del 5% con un conferimento minimo di 5kg/mq.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 16 del regolamento comunale TARI, per l'anno 2022 ammonta ad € 0,128/kg.

4. **Di stabilire**, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del per la disciplina della tassa sui rifiuti, le seguenti agevolazioni ISEE:

- a) esenzione per redditi ISEE fino a € 5.000,00;
- b) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00.

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza, entro il 16 settembre 2022; in attesa della presentazione dell'ISEE 2022, si applicano a titolo di acconto le riduzioni o le esenzioni attribuite per il 2021, salvo conguaglio con la terza rata 2022.

5. **Di dare atto** che i criteri per l'individuazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti sono definiti dalla deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 e che i criteri per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizione recate dal D.P.R. n. 158/1999 e ci si avvale della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652, della legge 147/2013;

6. **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

7. **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione assicura la integrale copertura dei costi di gestione previsti nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2022, validato dall'Autorità d'ambito ATO Toscana Centro;

8. **Di stabilire** il seguente piano delle riscossioni della tassa sui rifiuti per l'anno 2022, che avverrà in numero tre rate con la seguente ripartizione:

- prima rata di acconto pari al 35% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere entro il 20 giugno 2022, con scadenza 30 giorni dalla data di emissione (20 luglio 2022);
- seconda rata di acconto pari al 35% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere insieme alla prima rata con scadenza 15 settembre 2022;

- terza rata a saldo pari al 30% di quanto dovuto a titolo di TARI 2022, da emettere entro il 2 novembre 2022, con scadenza 30 giorni dalla data di emissione (2 dicembre 2022);

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2022 avverranno nell'emissione della terza rata dell'anno in corso; tutte le rate dovranno essere rimosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modificazioni ed integrazioni, vigenti al momento dell'emissione delle rate;

9. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis comma 1 lett. b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i versamenti delle prime due rate della tassa sui rifiuti relativa all'anno 2022 dovranno essere effettuati sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 25/06/2021 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021;

10. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 27 dicembre 2013, la riduzione del 40% di quanto dovuto a titolo TARI 2022 per famiglie che si trovano in situazione di maggiori difficoltà economiche a causa delle conseguenze dell'epidemia del virus COVID-19, ed in particolare:

a) per tutti i contribuenti che hanno presentato l'istanza e, a seguito della verifica dei requisiti, ottenuto il "buono spesa" nel corso del 2021, in attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli e ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154,

b) per tutti i beneficiari nel corso del 2021 del Fondo Famiglie, istituito con deliberazioni della Giunta Comunale n. 251 del 01/12/2020 e n.105 del 06/05/2021 e con eventuali successivi atti;

c) per tutti i beneficiari del bonus baby sitter per l'anno 2021, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 06/05/2021;

c) per tutti i beneficiari nel corso del 2021 dei contributi integrativi dei canoni di locazione, erogati dall'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, ai sensi della Lelle n. 431 del 09/12/1998 e della L.R. n. 2 del 02/02/2019;

11. **Di dare atto** che la stima dell'agevolazione di cui al capoverso precedente ammonta, alla data odierna, complessivamente a 15.000,00 euro circa e che la relativa copertura sarà garantita a valere delle restanti somme disponibili del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'anno 2020, istituito con l'art. 106 del DL 34/2020, convertito con modificazione dalla L. 77/2020, confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione;

12. **Di dare atto** che le riduzioni di cui al punto precedente saranno concesse, nel rispetto dei criteri sopra citati, fino alla concorrenza della restante disponibilità del fondo assegnato e che la variazione in diminuzione della previsione in entrata da TARI sarà approvata entro la data prevista dalla legge per l'assestamento generale del bilancio;

13. **Di dare atto** che le riduzioni di cui al punto 10 saranno applicate alle utenze domestiche già nella prima emissione degli avvisi di pagamento TARI 2022 e con riferimento alle tariffe vigenti al momento della emissione medesima;

14. **Di dare atto** che entro la data prevista dalla legge per l'assestamento generale del bilancio, sarà provveduto alle opportune variazioni di entrata e di spesa conseguenti all'approvazione del Piano

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti;

15. **Di allegare** il parere del Revisore Unico dei Conti (allegato C);

16. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Con separata votazione e voti favorevoli 10 (maggioranza), n. 4 contrari (Macallè, Migliorini e Guiducci per Progetto Montespertoli, Sergi per Gruppo Misto) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge dai n. 14 consiglieri presenti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in relazione alla necessità di rispettare i termini di legge previsti per l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
Andrea Migliorini

Il Segretario
Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.

Comune di Montespertoli
Tariffe TARI 2022

DOMESTICO			tariffa al lordo delle riduzioni	
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	0,96	0,60	0,934	53,27
2	0,98	1,40	0,960	124,30
3	1,00	1,80	0,986	159,81
4	1,10	2,20	1,085	195,32
5	1,17	2,90	1,147	257,47
6	1,23	3,40	1,220	301,86

NON DOMESTICO				tariffa senza avvio a recupero	
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	musei, associazioni, luoghi culto	0,58	5,30	1,45	1,73
2	cinematografi e teatri	0,44	4,10	1,10	1,34
3	autorimesse/magazzini no v. diretta	0,51	4,60	1,28	1,51
4	campeggi/distributori/imp.sportiv	0,81	7,30	2,03	2,39
5	stabilimenti balneari	0,62	5,70	1,55	1,87
6	esposizioni, autosaloni	0,53	4,64	1,33	1,52
7	alberghi con ristorante	1,47	13,58	3,73	4,44
8	alberghi senza ristorante	1,11	10,50	2,78	3,44
9	case di cura e riposo / caserme	1,23	10,80	3,08	3,53
10	ospedale	1,50	13,80	3,75	4,52
11	uffici/agenzie/studi profession.	1,36	12,90	3,40	4,22
12	banche ed istituti di credito	0,81	7,15	2,03	2,34
13	negozi abbigliamento/calzature/..	1,18	10,61	2,95	3,47
14	edicola/farmacia/tabac./plurilic	1,36	12,21	3,40	4,00
15	negozi particolari - filatelia	0,84	7,81	2,10	2,56
16	banchi di mercato beni durev.	1,47	13,54	3,68	4,43
17	attività artig. parrucchieri	1,11	10,22	2,78	3,35
18	attività artig. falegnami	0,95	8,57	2,38	2,81
19	carrozzeria/autof./elettrauto	1,20	10,76	3,00	3,52
20	attività indust. capannoni prod	0,77	7,20	1,93	2,36
21	attività artig.prod.beni specif	0,78	7,45	1,95	2,44
22	ristoranti/tratt./osterie/pizzer	3,94	36,00	9,85	11,78
23	mense, birrerie, amburgherie	3,95	36,30	9,88	11,88
24	bar/café/pasticceria	2,91	28,00	7,28	9,16
25	supermercati/pane/pasta/macel.	2,17	19,75	5,43	6,46
26	plurilicenze alimentari e miste	2,17	19,75	5,43	6,46
27	ortofrutta/pescher./fiori/piante	4,99	44,91	12,48	14,70
28	ipermercati di generi misti	1,86	17,12	4,65	5,60
29	banchi di mercato/gen.alimentari	5,87	53,95	14,68	17,66
30	discoteche /night club	1,58	14,52	3,95	4,75
31	agriturismo, affittacamere, residence	0,76	7,20	1,90	2,36